

# ASSOFERMET

---

**CONTROLLI RADIOMETRICI  
SUI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI  
ARTICOLO 157, COMMA 1, D.LGS. N. 230/1995  
VERSIONE MODIFICATA DAL D.LGS. N. 23/2009 (ART. 1, C. 7)**

**UN RINGRAZIMENTO ALLA CITTA' DI LUCCA E, IN PARTICOLARE, AL SUO SINDACO, PROF. MAURO FAVILLA, UN RINGRAZIAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LUCCA E, INFINE, ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA BGS PER L'EVENTO ORGANIZZATO CHE CI CONSENTE DI FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU DI UN ARGOMENTO CHE IN REALTA', ANCORA OGGI, PRESENTA AMPIE ZONE DI INCERTEZZA E SI PRESTA A POLEMICHE E CONTRAPPOSIZIONI ANCHE SETTORIALI, A NS. AVVISO INGIUSTIFICATE.**

**IN PRIMIS CI PREME RIBADIRE, ONDE EVITARE FACILI STRUMENTALIZZAZIONI, CHE ASSOFERMET, OVVIAMENTE, NON E' CONTRARIA A MISURE CHE IN SENSO GENERALE MIRINO ALLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE PUBBLICA, DEI LAVORATORI E DELL'AMBIENTE.**

**MA ANCORA DI PIU' ASSOFERMET, CHE OGGI RAPPRESENTA CENTINAIA DI OPERATORI DI MERCATO (800 CIRCA), CHE NEGLI ANNI "BUONI" SONO ARRIVATI A DISTRIBUIRE CIRCA 25 MILIONI DI TONS FRA ROTTAMI, ACCIAI, METALLI NON FERROSI E FERRAMENTA, IMPIEGANDO MIGLIAIA DI ADDETTI (30.000 CIRCA), E' CERTAMENTE FAVOREVOLE A DISPOSITIVI DI LEGGE ESPRESSI IN MODO CHIARO ED UNIVOCO, APPLICABILI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE IN MODO UNIFORME E CONDIVISO, CHE NON RAPPRESENTINO SCATTI IN AVANTI VISTOSI RISPETTO ALLE LEGISLAZIONI DEGLI ALTRI PAESI COMUNITARI, CHE SONO SI' NS. PARTNERS COMMERCIALI MA, NON DIMENTICHIAMOCI, ANCHE DEI CONCORRENTI.**

**SIAMO FAVOREVOLI** A LEGGI COERENTI CON LE REGOLE DELLA GLOBALIZZAZIONE E DEI COMMERCII INTERNAZIONALI, CHE SOPRATTUTTO NON GENERINO COSTI GENERALIZZATI, INGIUSTIFICATI E QUINDI, IN ULTIMA ANALISI, NON UTILI A NESSUNA CAUSA, SE NON A QUELLA DI UNA PERDITA DI COMPETITIVITA' E, A MAGGIOR RAGIONE, ANCORA IN UN MOMENTO DI GROSSA DIFFICOLTA' ECONOMICA NAZIONALE, IN PARTICOLAR MODO NEL NS. SETTORE.

**NON CREDO, INSOMMA,** CHE SIA DI IMPIANTI LEGISLATIVI DI QUESTO TIPO CHE ABBIAMO EFFETTIVAMENTE BISOGNO PER CERCARE DI RISOLLEVARE, MIGLIORARE E SOSTENERE LE SORTI DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ACCIAIO E DEI METALLI NON FERROSI.

**DOBBIAMO PERO', PURTROPPO,** RILEVARE CHE IN QUESTO DISPOSITIVO DI LEGGE, PER COME OGGI E' ANCORA FORMULATO, RITROVIAMO ALCUNI DEGLI ELEMENTI POC'ANZI ELENCATI.

**MI RIFERISCO OVVIAMENTE** AL PASSAGGIO CHE IMPONE IL CONTROLLO RADIOMETRICO SUI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI PRESSO LE DOGANE DI CONFINE (COME CONFERMATO DALLA NOTA DELL'AGENZIA DOGANE DEL 6 APRILE 2010), POICHE' PER CIO' CHE RIGUARDA I ROTTAMI DA IMPORTAZIONE DA PAESI EXTRA UE, SOSTANZIALMENTE NIENTE E' CAMBIATO DA QUANTO LA LEGGE DISPONE DAL 1996 O ADDIRITTURA DAL LONTANO 1993 (CIRCOLARE MINISTERO SANITA' N. 30 DEL 29 LUGLIO 1993 SU IMPORT ROTTAME DA PAESI EXTRA UE).

**IN EFFETTI** GIA' ALLO STATO DI BOZZA (SCHEMA DI D.LGS.) E POI A MAGGIOR RAGIONE ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL 2009 QUESTO D.LGS. DI MODIFICA (N. 23/2009) CI APPARIVA PRESENTARE POSSIBILI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' CHE, IN SEGUITO, SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI LEGALI CONFERMAVANO.

**AL RIGUARDO** E SPERO IN ESTREMA SINTESI, ANCHE PERCHE' LA MATERIA E' "SPESSA" E COMPLESSA, OCCORRE DIRE CHE INTANTO LA MISURA IN ESAME

SEMBRA NON RECEPIRE NELL'ORDINAMENTO INTERNO ALCUNA DISPOSIZIONE DI DIRITTO COMUNITARIO ESISTENTE (NE' CON RIFERIMENTO ALLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM, NE' AD ALTRE GIA' RECEPITE A SUO TEMPO DAL D.LGS. N. 230/1995 O DAL DLGS. N. 241/2000 – DI MODIFICA DEL D.LGS. N. 230 -, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/29/EURATOM) E QUINDI SI PROFILEREBBE INCOSTITUZIONALE PER ECCESSO DI DELEGA.

**IL PROVVEDIMENTO IN ESAME** POTREBBE ALTRESI' RISULTARE ILLEGITTIMO IN QUANTO ILLOGICO. INFATTI, I SEMILAVORATI METALLICI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E INTRODOTTI NELLA COMUNITA', IMPORTATI DA PAESI MEMBRI OVE NON ESISTANO OBBLIGHI ANALOGHI, POTREBBERO PRESENTARSI E VALICARE LE NS. FRONTIERE COME MATERIALI COMUNITARI E COSI' ENTRARE SUL TERRITORIO NAZIONALE SENZA AVERE SUBITO ALCUN TIPO DI CONTROLLO.

**INOLTRE**, TALE DISPOSITIVO RIGUARDANDO IL COMMERCIO CON I PAESI TERZI, RICADE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'UNIONE DOGANALE E DELLA POLITICA COMMERCIALE DELL'UNIONE EUROPEA (PCC), LA QUALE, OLTRE AD ATTRIBUIRE ALLA UE LA COMPETENZA ESCLUSIVA DI LEGIFERARE IN MERITO, SI ISPIRA AL PRINCIPIO DI UNIFORMITA' E OBBLIGA PERTANTO TUTTI GLI STATI MEMBRI AD APPLICARE LE MEDESIME MISURE DAZIARIE E NON DAZIARIE ALLE MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI.

**ANCHE VOLENDO** RIFERIRSI ALLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DEL 2002, IN MERITO ALLA CREAZIONE DI SISTEMI NAZIONALI DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA PRESENZA DI MATERIE RADIOATTIVE, CHE IN SOSTANZA INCORAGGIA GLI STATI MEMBRI AD ADOTTARE MISURE VOLTE A RIDURRE AL MINIMO LA PRESENZA DI MATERIE RADIOATTIVE, VA RILEVATO CHE LA STESSA E' STATA INTANTO ADOTTATA DAL SOLO CONSIGLIO E QUINDI NON E' ATTO DELLA COMMISSIONE E CHE COMUNQUE, COME CHIARAMENTE INDICATO DAL TITOLO, SI RIFERISCE ALLE IMPORTAZIONI DI MATERIALI METALLICI DESTINATI AL RICICLAGGIO.

**NE' L'ARTICOLO 24 LETT. A)** DEL REGOLAMENTO N. 260/2009, CHE CONCEDE AGLI STATI MEMBRI LA FACOLTA' DI APPLICARE, NEL COMMERCIO CON I PAESI TERZI, DIVIETI E RESTRIZIONI O MISURE DI VIGILANZA GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, SEMBRA AUTORIZZARE L'INTRODUZIONE DI TALE DISPOSITIVO DI LEGGE IN QUANTO, IN OGNI CASO, QUALUNQUE MISURA NAZIONALE, NELLO SPIRITO DEL PCC, DEVE RISULTARE PROPORZIONATA ALLO SCOPO.

**MA IL NUOVO TESTO DELL'ART. 157** NON IMPEDENDO DI FATTO (E NON POTENDO IMPEDIRE) AI SEMILAVORATI METALLICI CHE ARRIVANO IN ITALIA DA ALTRI STATI MEMBRI DI ENTRARE SUL TERRITORIO NAZIONALE SENZA AVERE SUBITO ALCUN CONTROLLO RADIOMETRICO, DI FATTO RIMANE PRIVO DEL SUO EFFETTO UTILE.

**NE' TANTOMENO** PARREBBE CHE L'ITALIA NEL PREVEDERE L'APPLICAZIONE DEL SOPRACITATO ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO N. 260/2009, ABBIA PREVISTO L'APPLICAZIONE CONTEMPORANEA DELL'ART. 36 TFUE (IL TRATTATO DI LISBONA DEL 2007, CHE MODIFICA I TRATTATI SULL'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA), CIOE' QUELLO CHE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI, IN CASI ECCEZIONALI, AD ERIGERE BARRIERE NEL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO IN DEROGA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

**ESISTEREBBERO ALTRESI'** PROFILI DI INCOMPATIBILITA', ANCHE CON NORME DELL' OMC (ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO O WTO) CHE IN SOSTANZA, AI SENSI DELL'ART. XI DELL'ACCORDO GATT DEL 1947 (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE - ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE ED IL COMMERCIO, MEGLIO CONOSCIUTO COME GATT), VIETANO RESTRIZIONI QUALITATIVE ALLO SCAMBIO INTERNAZIONALE DI MERCI A MENO DI INVOCARE ESIGENZE MOLTO URGENTI DI SALUTE PUBBLICA, MA COMUNQUE TALI DA NON COSTITUIRE UNA RESTRIZIONE DISSIMULATA DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE.

**SENZA VOLERE CITARE**, NEL DETTAGLIO, UNA POSSIBILE VIOLAZIONE DELL'ART. II DELL'AOTS (ACCORDO SUGLI OSTACOLI TECNICI DEGLI SCAMBI).

**E QUINDI DA TUTTO CIO'** NE DERIVA CHE ANCHE LA FAMOSA LETTERA DELLA COMMISSIONE DEL 24 GIUGNO 2008 (CHE NON COSTITUIVA APERTURA DI UNA PROCEDURA D'INFRAZIONE AI SENSI DEL TRATTATO), NEL RIFARSI ALLA DIRETTIVA 96/29/EURATOM, APPARE NEI SUOI RICHIAMI SE NON ALTRO ECCESSIVA E NON OPPORTUNA, E COMUNQUE RIMANE ESTREMAMENTE OPINABILE CHE, IN UNA MATERIA ALTAMENTE COMPLESSA E TECNICA COME QUESTA, UN MERO PROCESSO INTERPRETATIVO DELLA COMMISSIONE, CHE PARTE ALTRESI' DA UN DATO NORMATIVO ESTREMAMENTE GENERICO, POSSA PRODURRE OBBLIGHI COSI' GRAVOSI E STRINGENTI IN CAPO AD UNO STATO MEMBRO.

**DETTO CIO'**, ESSENDO STATI COINVOLTI DIRETTAMENTE E INSIEME AD ALTRE ORGANIZZAZIONI DI SETTORE E A PIU' RIPRESE DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, TRA L'ALTRO COLGO L'OCCASIONE PER RINGRAZARE LO STESSO DELLE OPPORTUNITA' RISERVATECI, NEL TENTATIVO DI AIUTARE LO STESSO NEL DARE FORMA E SOSTANZA AD UNA FORMULAZIONE DEL TESTO DI LEGGE COSI' GENERICA E CARENTE DI ULTERIORI PRECISI RIFERIMENTI, ANCHE NOI, DOPO ATTENTA, LUNGA E NON FACILE RIFLESSIONE, ABBIAMO ELABORATO, PER COSI' DIRE, LA NS. LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLO STESSO.

**E ALLA FINE QUINDI** PARTENDO DALLA PREMESSA, A NS. AVVISO PER NIENTE TRASCURABILE, CHE SE SI FOSSE BANALMENTE USATA LA PIU' AMPIA ACCEZIONE DEL TERMINE I POTENZIALI VOLUMI IN GIOCO IMPORTATI SAREBBERO DIVENTATI ENORMI (FINO A 15 MILIONI DI TONS DI PRODOTTI METALLICI OLTRE AL MILIONE DI TONNELLATE DI ROTTAME GIA' OGGI CONTROLLATE – FINO A 3 MILIONI NEGLI ANNI MIGLIORI), ERA ED E' TUTT'ORA NECESSARIO INDIVIDUARE CRITERI LOGICI, DI BUON SENSO E SOSTENIBILI, AL FINE ANCHE DI EVITARE RISCHI DI SOVRACCARICHI E COLLASSI DELLE STRUTTURE PORTUALI/DOGANALI, RENDENDO POI DI FATTO INAPPLICABILE IL CONTROLLO MEDESIMO - (A TAL PROPOSITO NON VA DIMENTICATO CHE DA UNA

DECINA DI ANNI CIRCA, GIACCIONO TOTALMENTE INUTILIZZATI PRESSO SVARIATI VALICHI DOGANALI, MAI ENTRATI IN FUNZIONE PER CARENZE DI VARIO GENERE CHE NON STIAMO QUI A ELENCCARE, MA ORMAI PROSSIMI ALLA ROTTAMAZIONE, I FAMOSI PORTALI FISSI, ACQUISTATI A SUO TEMPO CON SOLDI PUBBLICI PER EFFETTUARE I CONTROLLI SUI ROTTAMI, CHE QUINDI ANCORA OGGI SONO DEL TUTTO EFFETTUATI “MANUALMENTE”, CON STRUMENTAZIONE PORTATILE).

**Non ritenendo**, inoltre, utile elaborare profili interpretativi anche fantasiosi che potessero quindi apparire come il risultato di difese di categoria e, in quanto tali, poi facilmente contestabili, siamo arrivati alla conclusione che sarebbe stato semplicemente indispensabile restare fedeli ed ancorati al seppur scarso testo di legge che, com'è noto, individua come segue le merci sottoposte a controllo:

### **“PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI”**

Ad avviso di ASSOFERMET quindi, la definizione di cui sopra va suddivisa in due parti ben distinte:

**a) prodotti;**

**b) semilavorati metallici.**

#### **A) Prodotti**

Va considerato che, in un primo tempo, nello Schema di Decreto Legislativo predisposto dal Governo, il testo si riferiva ai “prodotti o semilavorati metallici”, definizione che opportunamente, in sede di

stesura definitiva, è stata poi corretta in “**prodotti semilavorati metallici**”, omettendo pertanto e volontariamente la congiunzione “**o**”, e quindi di fatto riconoscendo implicitamente l'impossibilità di sottoporre a Controllo Radiometrico tutto ciò che fosse semplicemente metallico.

Tale modifica ha per così dire portato ad un declassamento del termine “*prodotti*” verso un’accezione dello stesso ad uso più generico (ad es.: è un prodotto anche la penna, il tavolo, la sedia e, siderurgicamente parlando, anche il minerale di ferro, ecc.... ), utilizzandolo quindi come puro elemento lessicale di completamento del periodo, vale a dire senza alcun intendimento di individuazione specifica per quanto riguarda i materiali da sottoporre a controllo.

## **B) Semilavorati metallici.**

Ciò detto, è pertanto necessario concentrarsi sul termine “***Semilavorati metallici***”.

Intanto da questo punto di vista, non è possibile ignorare che il Legislatore nella versione novellata dell’Art. 157, si riferisce prima ai **rottami** e, subito dopo, nello stesso articolo, in analogia a ns. avviso sicuramente non casuale, estende gli obblighi di sorveglianza ai **semilavorati metallici**.

E' quindi chiaro che tale impostazione normativa reca al suo interno l'intento di fare riferimento, concettualmente in modo corretto e condivisibile, alla filiera della produzione siderurgica secondaria (da forno elettrico - elettrosiderurgia – che, notoriamente, utilizza come materia prima principalmente il rottame ferroso, la cui rifusione, com'è noto, può presentare taluni rischi relativamente all'aspetto in esame) e quindi di estenderne i Controlli Radiometrici ai semilavorati che da ciò immediatamente ne derivano come primo processo di solidificazione dell'acciaio liquido, quali i semilavorati costituiti da blumi, billette e bramme, tra l'altro già individuati dai Codici della Nomenclatura Combinata doganale come **“semiprodoti”**.

A sostegno di ciò si ritiene decisiva, per i Metalli ferrosi, l'esistenza all'interno della Nomenclatura Combinata e Tariffaria dell'Unione Doganale della definizione di **“semiprodoti”**, ovvero:

- *“i prodotti di sezione piena ottenuti per colata continua, anche se hanno subito una grossolana laminazione a caldo, e gli altri prodotti di sezione piena che hanno subito una semplice e grossolana laminazione a caldo o che sono stati semplicemente sgrossati mediante fucinatura o martellatura, compresi gli sbizzi per profilati. Questi prodotti non sono presentati arrotolati””.*

Tale Nota, situata in testa al Capitolo 72 (Ghisa, Ferro e Acciaio), alla quale seguono altre definizioni concernenti esclusivamente i **Prodotti Piani o Lunghi di Acciai non legati o legati**, ricomprende e individua di fatto tutti i “**semilavorati**” di Acciaio esistenti, costituiti da **Bramme, Blumi e Billette**, con esclusione quindi sia dei Lingotti o delle altre forme primarie del sopracitato capitolo.

Stiamo parlando comunque, relativamente alle 3 tipologie di semilavorati appena citati, di volumi di importazione da Paesi Terzi pari a 3 milioni 245 mila tons nel 2010 (fonti ISTAT - Osservatorio Siderurgico – Ministero Attività Produttive).

A ulteriore supporto di questa tesi è inoltre ampia e documentata la casistica in cui la definizione di semilavorati metallici in ambito siderurgico individua senza possibilità di errore e da sempre proprio prodotti quali le Bramme, i Blumi e le Billette (in particolare e, significativamente, esiste una pubblicazione comune FEDERACCIAI/ASSOFERMET risalente a parecchi anni orsono).

Per quanto riguarda i **semilavorati metallici non ferrosi** (di rame, alluminio, piombo, zinco, stagno, nichel, ecc... e loro leghe), il discorso è analogo, nel senso che la terminologia ripresa dalle Note della Nomenclatura Combinata e Tariffaria dell’Unione Doganale e integrata dalle relative Note Esplicative della Nomenclatura Tariffaria del Sistema Armonizzato, sebbene con accezione diversa

rispetto a quella esistente in ambito siderurgico, consente di giungere all'identificazione delle voci da assoggettare ai controlli.

Inoltre, all'interno del nucleo iniziale di Voci doganali (metalli greggi) elencate in testa a ciascun Capitolo dei relativi metalli (74 Rame; 75 Nichel; 76 Alluminio; ecc...) si è cercato di individuare, **al fine di escluderle**, le Voci doganali attinenti i prodotti derivanti dalla Metallurgia Primaria che parte dall'estrazione dei minerali metalliferi estratti dalle miniere e trattati in loco per arricchirne il contenuto di metallo (i cosiddetti "concentrati") e che costituiscono la materia prima degli impianti metallurgici primari, vale a dire gli "smelter" che ne estraggono il metallo e lo raffinano (il caso più evidente è quello dell'alluminio, in cui anche la Tariffa Doganale medesima prevede una separazione netta tra il ciclo primario e quello secondario, da rottame).

Ciò nonostante, in aggiunta, sono state da noi individuate le Voci Doganali dei Prodotti Greggi provenienti da Ciclo Secondario e dei Prodotti Greggi di Metalli Minori per le quali, benché rientranti in Voci Doganali per definizione non soggette all'obbligo di Controllo Radiometrico, non è da escludersi a priori il rischio che possano essere stati eventualmente radiocontaminati in quanto per la produzione degli stessi viene utilizzato anche rottame.

Nel complesso quindi dei metalli non ferrosi abbiamo individuato prodotti che nel corso del 2009 sono stati importati da Paesi Terzi per oltre 46 mila tons.

**CIO' PREMESSO**, E' GIUSTO DIRE CHE OGGI ESISTONO ALTRI ELENCHI DI VOCI DOGANALI DA SOTTOPORRE A CONTROLLI RADIOMETRICI, A LORO VOLTA STUDIATI E FORMULATI DA ALTRE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CHE NEL LORO RISULTATO FINALE DIVERSO DAL NOSTRO., RISPESCHIANO RAGIONAMENTI DIFFERENTI, IN MODO PARTICOLARE E SOSTANZIALE PER QUANTO RIGUARDA I METALLI FERROSI.

**QUINDI E IN CONCLUSIONE**, QUELLO CHE OGGI AUSPICHIAMO CON FORZA E' DI POTERE USCIRE DA QUESTA SITUAZIONE ATTUALE DI INCERTEZZA, ANCHE MAGARI, A DIRE LA VERITA' LO SOLLECITIAMO DA TEMPO AGLI ORGANI PREPOSTI, MEDIANTE UNA RIVISITAZIONE E RISCrittURA DEL TESTO DI LEGGE, CHE SENZA DOVERE ABIURARE IL CONCETTO DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, PERO' ATTENENDOSI A CRITERI DI EQUILIBRIO, MODERAZIONE E CORRETTA VALUTAZIONE DEL RAPPORTO RISCHIO/UTILITA', POSSA GIUNGERE AD UNA DEFINIZIONE CHIARA ED UNIVOCA DELLE VOCI DOGANALI DA SOTTOPORRE AGLI OBBLIGHI PREVISTI DA QUESTO DISPOSITIVO DI LEGGE.

**SE CIO' CHE AUSPICHIAMO** DOVESSE ESSERE PRESO IN CONSIDERAZIONE, SUGGERIAMO ALTRESI' A CHI DI DOVERE DI NON DIMENTICARSI DI INTERPELLARE, COME AL CONTRARIO AVVENNE IN OCCASIONE DELL'EMANAZIONE DELLA CIRCOLARE N. 13/D DEL 22 GENNAIO 1996 (PRECEDUTA DA UNA CONFERENZA DEI SERVIZI RIUNITASI AD HOC), QUELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, E IN PRIMIS A NOSTRO PARERE L'AGENZIA DELLE DOGANE, CHE SECONDO GIUDIZI CONDIVISI NON SOLO DA NOI, OGGI SONO CERTAMENTE IN GRADO DI FORNIRE UN CONTRIBUTO SIA CONCETTUALE CHE TECNICO-OPERATIVO DI ASSOLUTA RILEVANZA E QUALITA', DERIVANTE DAL SEMPLICE FATTO DI OPERARE DA SEMPRE SUL CAMPO.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.

Milano, 17 febbraio 2011

***DOTT. MICHELE CIOCCA***  
***PRESIDENTE ASSOFERMET ACCIAI***



C.so Venezia, 47/49  
20121 Milano  
Tel. 02/76008824 Fax 02/781027  
[assofermet@assofermet.it](mailto:assofermet@assofermet.it)  
[www.assofermet.it](http://www.assofermet.it)